



COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 53 del 4 dicembre 2017

COPIA

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) – Determinazione aliquote – detrazioni – assimilazioni – Anno 2018

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di dicembre, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ordinaria**, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	BARLO	STEFANO	SI	
3	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
4	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
5	CHIERRONI	LUIGI	SI	
6	ABATE	JACOPO	SI	
7	AMENDUNI	MATTEO		SI
8	DAMELE	ELISA		SI
9	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
10	CAPPA	PAOLO	SI	
11	RIO	LUCA	SI	
12	BELTRAME	MARCO	SI	
13	CORSO	ANNA		SI
TOTALE			10	03

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.



COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP) – Determinazione aliquote – Detrazioni – Assimilazioni – Anno 2018.

Il **Sindaco**, Sig. Renato Zunino, cede la parola all'Assessore Stefano **Barlo** il quale svolge la seguente relazione: "Per le ragioni specificate in precedenza anche le aliquote IMUP non subiranno modifiche. Quindi per l'anno 2018 si porta all'approvazione del Consiglio la conferma del quadro tariffario IMUP precedente: la prima casa continua a beneficiare dell'esenzione, salvo in casi residuali soggetta all' applicazione dello 0,30 per cento, che sono riferite alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente, quelle iscritte alle categorie catastali A1, A8 e A9 - sarebbero quelle di tipo signorile, le ville ed i castelli - ed anche l'unità immobiliare pertinenziale alle stesse, ammesse nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C2 - C6 e C7 - sarebbero i magazzini, autorimesse, posti auto - che sono pochi casi comunque, qualcuno c'è. L'aliquota dello 0,48 per cento per gli immobili produttivi iscritti nelle categorie catastali C1, che sono i negozi, C3 i laboratori per arti e mestieri i cui proprietari siano sottoscrittori del patto d'area e quindi con canoni di locazione concordati o di importo invariato o diminuiti ogni rinnovo; poi abbiamo l'aliquota allo 0,76 per cento per le abitazioni locate e per quelle concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado, che sarebbero i genitori figli, o collaterale entro il secondo grado, fratelli e sorelle, che vi abbiano acquisito la residenza adibendoli ad abitazione principale; infine per quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Aire a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso; ed infine l'aliquota da 0,96 per cento per tutti gli immobili diversi dall'abitazione per abitazioni tenute a disposizione e non locate. Si propone inoltre l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa casa non risulti locata. Continua inoltre ad essere prevista la detrazione di Euro 200 per le prime case ancora soggette al pagamento. Il gettito di questa imposta è previsto in 4 milioni 400 mila Euro al netto della quota di dotazione del Fondo di solidarietà comunale che quest'anno dovrebbe essere di un milione e 33 mila Euro. E' circa quello dell'anno scorso anche questo.

Sindaco: Bene è aperta la discussione: ci sono interventi? Nessuno? Chi approva allora alzi la mano; chi si astiene? Uno. Chi vota contro? Due. L'immediata esecutività: chi approva? Chi si astiene? Chi vota contro?

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione dell'Assessore Stefano Barlo;

Esaminata la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMUP) – Determinazione aliquote – Detrazioni – Assimilazioni – Anno 2018

Preso atto che sono stati resi, all'interno della proposta deliberativa, i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

Visto l'art. 48 del succitato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 10
Voti favorevoli	n. 07
Voti contrari	n. 02 (Consiglieri Cappa e Rio)
Astenuti	n. 01 (Consigliere Beltrame)

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2018**, così di seguito:

ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,30%
Immobili produttivi iscritti nella categoria C1 e C3 i cui proprietari siano sottoscrittori di Patto di Area di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2/1/2007 e lochino tali immobili a canone concordato o rinnovino i contratti di locazione in essere lasciandoli invariati o diminuendone i canoni.	0,48%
Limitatamente alle abitazioni: - Locate. - Concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale. - Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso.	0,76%
Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate.	0,96%

DETRAZIONI

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le relative pertinenze e per gli immobili assimilati, non esenti; si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ASSIMILAZIONI

E' assimilata a tutti gli effetti, all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- 2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di dare atto che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette aliquote, il gettito stimato ammonta a € 4.400.000,00 al netto della quota stimata di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 07 voti favorevoli, n. 02 contrari (Consiglieri Cappa e Rio) e n. 01 astenuti (Consigliere Beltrame), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) – Determinazione aliquote-detractions-assimilazioni - anno 2018.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMUP

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. n. 06 del 04/04/2014 e sue modifiche e integrazioni (di seguito Regolamento comunale);

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché

modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 12/12/2016, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

DATO atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 17/05/2017 è stato designato quale Funzionario Responsabile della I.M.U.P. (Imposta comunale sugli immobili), il dipendente Sig. Alipede Eugenio, attuale responsabile del Servizio Tributi-Attività produttive – Personale, al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa e dai Regolamenti comunali;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti

PROPONE

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, così di seguito:

ALIQUOTE

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,30%
Immobili produttivi iscritti nella categoria C1 e C3 i cui proprietari siano sottoscrittori di Patto di Area di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2/1/2007 e lochino tali immobili a canone concordato o rinnovino i contratti di locazione in essere lasciandoli invariati o diminuendone i canoni.	0,48%
Limitatamente alle abitazioni: - Locate. - Concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale. - Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso.	0,76%
Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate.	0,96%

DETRAZIONI

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le relative pertinenze e per gli immobili assimilati, non esenti; si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ASSIMILAZIONI


E' assimilata a tutti gli effetti, all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- 2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- 3) di dare atto che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette aliquote, il gettito stimato ammonta a € 4.400.000,00 al netto della quota stimata di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile Settore
Tributi - Attività Prod. Personale
Eugenio Alipede



PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure _____

Il Responsabile Servizio
Tributi - Attività Prod. – Personale
Eugenio Alpede

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Celle Ligure 2/11/17

Il Responsabile Servizio
Finanziario
Anna Dolla

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Renato Zunino



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Maria Enrichetta Boschi



PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art.32, c.1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

è stata comunicata in data odierna – Prot. n. _____ ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

Celle Ligure, li 23 GEN 2018



F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Carlo Miglia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 FEB 2018 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n: 267.

Celle Ligure, li 05/02/18




F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Carlo Miglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 23 GEN 2018 a tutto il 7 FEB 2018

Celle Ligure, li 8 FEB 2018



F.to Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 23 GEN 2018



Il Responsabile del Servizio Segreteria
Carlo Miglia